

SCHEMA DI CONVENZIONE

(Schema di convenzione - bozza da completarsi successivamente alla conclusione della procedura di selezione)

TRA

il Comune di Empoli (C.F./P.IVA _____), con sede in Empoli (FI), Via Giuseppe Del Papa n. 41, in persona del Dirigente del Settore II - Servizi alla Persona, Dott.ssa Sandra Bertini, ovvero della Responsabile del Servizio Cultura e Turismo, Dott.ssa Cristina Gelli, giusta attribuzione di funzioni con decreto dirigenziale n. 26/2026, domiciliata per la carica presso la sede municipale (di seguito, per brevità, “il Comune”);

E

_____ [denominazione soggetto selezionato], con sede legale in _____, Via _____ n. _____, C.F./P.IVA _____, PEC _____, in persona del legale rappresentante pro tempore _____, nato/a a _____ il ____/____/_____, domiciliato/a per la carica presso la sede legale del soggetto medesimo (di seguito, per brevità, “la Residenza Artistica”);

di seguito, congiuntamente, le “Parti”;

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale n. 1124 del 31/07/2026 è stato approvato l'Avviso Pubblico per la selezione di un'impresa culturale capace di attuare un progetto di residenza artistica nel territorio empolesse ai sensi dell'art. 36 della L.R. Toscana n. 21/2010 (di seguito “l'Avviso”), che si allega alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1 alla presente Convenzione);
- con Determinazione Dirigenziale n. ____ del ____ è stato approvato l'esito della procedura di selezione di cui all'Avviso, all'esito della quale è risultata individuata quale Residenza Artistica e Culturale partner stabile del Comune di Empoli _____, con punteggio complessivo di ____/100 punti;
- la Residenza Artistica ha presentato, in sede di candidatura, l'Allegato 2 - Candidatura, comprensivo della relazione tecnico-progettuale triennale e del piano economico-finanziario, che si allega alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2 alla presente Convenzione);
- ai sensi dell'art. 36 della L.R. Toscana n. 21/2010 e dei relativi decreti attuativi (D.D. n. 19070/2025 e n. 19619/2025), la Residenza Artistica risulta accreditata con provvedimento n. ____ del ____;
- le Parti intendono pertanto disciplinare, con il presente atto, i rapporti istituzionali ed operativi conseguenti alla procedura di selezione sopra richiamata;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse, l'Avviso Pubblico (Allegato 1), la Candidatura presentata dalla Residenza Artistica comprensiva della relazione tecnico-progettuale e del piano economico-finanziario (Allegato 2),

nonché ogni altro documento richiamato nella presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente allegati.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione disciplina i rapporti istituzionali ed operativi tra il Comune e la Residenza Artistica, individuata quale partner stabile del Comune ai sensi dell'art. 36 della L.R. Toscana n. 21/2010, per lo svolgimento sul territorio comunale di un progetto triennale di residenza artistica e culturale, articolato nei cinque assi funzionali di produzione, formazione, promozione, programmazione e divulgazione teatrale, secondo quanto previsto dall'Avviso e dalla Candidatura presentata dalla Residenza Artistica.

La collaborazione costituisce l'oggetto principale della presente Convenzione.

L'eventuale, futura partecipazione della Residenza Artistica ai bandi regionali di finanziamento di cui all'art. 36 della L.R. 21/2010 costituisce aspetto accessorio ed eventuale, subordinato all'effettiva compartecipazione finanziaria del Comune per la singola annualità ai sensi del successivo art. 7, e non costituisce oggetto di obbligazione a carico del Comune.

Art. 3 - Durata

La presente Convenzione ha durata di anni tre (tre), con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza al ____/____/2028, salvo quanto previsto in tema di recesso e risoluzione dagli artt. 16 e 15 che seguono.

Art. 4 - Impegni del Comune di Empoli

Il Comune si impegna a:

- a) riconoscere alla Residenza Artistica la qualifica di partner istituzionale stabile per la durata della Convenzione;
- b) destinare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio di ciascun anno e nei limiti di cui al successivo art. 7, risorse finanziarie a titolo di compartecipazione alle attività del progetto;
- c) rilasciare alla Residenza Artistica, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 2 dell'Avviso, la documentazione formale attestante la compartecipazione finanziaria comunale e la titolarità della presente Convenzione, ai fini dell'eventuale partecipazione della Residenza Artistica ai bandi regionali di cui all'art. 36 della L.R. 21/2010;
- d) assicurare, per il tramite del Tavolo Tecnico di cui al successivo art. 8, il raccordo istituzionale e il monitoraggio delle attività;
- e) garantire la visibilità istituzionale delle attività convenzionate secondo quanto previsto dall'art. 13 della presente Convenzione;
- f) comunicare tempestivamente alla Residenza Artistica ogni informazione rilevante ai fini dell'esecuzione della Convenzione.

Art. 5 - Impegni della Residenza Artistica

La Residenza Artistica si impegna a:

- a) realizzare le attività di produzione, formazione, promozione, programmazione e divulgazione teatrale secondo il progetto triennale presentato in sede di Candidatura (Allegato 2) e i Piani Esecutivi Annuali approvati dal Tavolo Tecnico;
- b) mantenere, per l'intera durata della Convenzione, il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 7 dell'Avviso, ivi compreso l'accreditamento regionale ai sensi dell'art. 36 della L.R. 21/2010;
- c) mettere a disposizione, con le modalità dichiarate in sede di candidatura, gli spazi e le strutture attrezzate necessarie allo svolgimento delle attività, munite di agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo;
- d) contribuire con risorse proprie aggiuntive in misura non inferiore al 5% delle risorse comunali destinate per ciascuna annualità, secondo quanto previsto dal successivo art. 7;
- e) trasmettere la reportistica semestrale e la rendicontazione economica secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 10 della presente Convenzione;

f) rispettare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, protezione dei minori, protezione dei dati personali, parità di genere e inclusione, sostenibilità ambientale (DNSH) di cui all'art. 14 dell'Avviso, che si intende integralmente richiamato;

g) rispettare gli obblighi di comunicazione e visibilità istituzionale di cui al successivo art. 13;

h) non cedere, neppure parzialmente, la presente Convenzione, salvo quanto previsto dall'art. 17.

Qualora gli spazi e le strutture di cui alla precedente lett. c) siano messi a disposizione dal Comune di Empoli, l'utilizzo si intende concesso a titolo gratuito per l'intera durata della Convenzione, essendo esso funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali di cui alla presente Convenzione; restano a carico della Residenza Artistica le utenze e le spese di gestione ordinaria connesse all'uso degli spazi, mentre restano a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile, salva diversa pattuizione risultante da apposito atto di concessione in uso. Qualora, viceversa, gli spazi siano nella disponibilità della Residenza Artistica a titolo diverso (proprietà, locazione o altro titolo), le relative condizioni d'uso restano regolate dal titolo posseduto e non comportano oneri per il Comune.

Art. 6 - Programmazione esecutiva annuale

Entro i termini stabiliti dal Tavolo Tecnico di cui al successivo art. 8, la Residenza Artistica presenta un Piano Esecutivo Annuale, articolato nei cinque assi funzionali di cui all'art. 2 dell'Avviso, corredato di un budget analitico coerente con le risorse comunicate dal Comune ai sensi dell'art. 7. Il Piano Esecutivo Annuale, una volta approvato dal Tavolo Tecnico, costituisce parametro di riferimento per la verifica del corretto adempimento della Convenzione.

Gli indicatori minimi di attività di cui all'art. 2 dell'Avviso sono calibrati in relazione al contributo massimo di cui all'art. 7. Qualora, per una determinata annualità, il Comune destini risorse inferiori a tale importo massimo, gli indicatori minimi e i correlati obblighi operativi contenuti nel Piano Esecutivo Annuale sono proporzionalmente riparametrati per l'annualità di riferimento dal Tavolo Tecnico di cui all'art. 8, in ragione del rapporto tra le risorse effettivamente stanziare e il contributo massimo annuo.

Art. 7 - Quadro economico e risorse finanziarie

Il Comune si riserva di destinare alle attività di cui alla presente Convenzione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio di ciascun esercizio, un contributo fino ad un importo massimo annuo (contributo massimo) pari ad Euro 60.000,00 (sessantamila/00) lordi, quale tetto entro il quale sarà ammessa la rendicontazione delle spese sostenute dalla Residenza Artistica.

Non sussiste alcuna certezza in ordine all'importo minimo delle risorse che saranno destinate, né in ordine al fatto che il Comune destinerà effettivamente risorse per ciascuna annualità. All'inizio di ogni anno il Comune comunica alla Residenza Artistica le risorse disponibili per l'annualità di riferimento.

Per l'anno 2026, le risorse certe ammontano ad Euro 4.640,00 (quattromilaseicentoquaranta/00), allocate sul capitolo di bilancio 688001 "Contributi per attività teatrali". Il Comune, in caso di sopravvenienze di bilancio, potrà destinare ulteriori risorse, sempre nel limite massimo annuo di cui al presente articolo.

La Residenza Artistica è tenuta a contribuire con risorse aggiuntive proprie in misura non inferiore al 5% (cinque per cento) delle risorse comunali destinate per ciascuna annualità, rappresentate da apporto di personale (non volontario) o da risorse finanziarie a titolo di cofinanziamento. Non è ammessa, ai fini del cofinanziamento, la valorizzazione di beni mobili o immobili a titolo di apporto in natura.

Art. 8 - Tavolo Tecnico Paritetico (governance della co-progettazione)

È istituito un Tavolo Tecnico Paritetico, composto dal Dirigente del Settore II - Servizi alla Persona del Comune (o suo delegato), con funzioni di Presidente, dal Responsabile del Servizio Cultura del Comune e dal legale rappresentante della Residenza Artistica (o un coordinatore tecnico da questi designato).

Il Tavolo Tecnico si riunisce con cadenza almeno trimestrale ed esercita le funzioni di validazione dei Piani Esecutivi Annuali, verifica dell'andamento delle attività, raccordo interistituzionale con la

Regione Toscana, risoluzione in via bonaria delle criticità operative, valutazione degli indicatori di risultato (KPI) e fissazione degli obiettivi per l'annualità successiva, secondo quanto previsto dall'art. 6 dell'Avviso, che si intende integralmente richiamato.

Art. 9 - Rendicontazione delle spese e spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente i costi diretti, pertinenti e connessi all'esecuzione delle attività del progetto approvato, effettivamente sostenuti, quietanzati e riferibili al semestre di competenza, secondo le categorie di spesa, i limiti percentuali e le esclusioni analiticamente disciplinati dall'art. 9 dell'Avviso, che si intende integralmente richiamato e che costituisce parte sostanziale della presente Convenzione.

La Residenza Artistica trasmette, entro il 10 gennaio e il 10 luglio di ciascun anno, un Rendiconto Economico Analitico composto da registro riepilogativo delle spese e copia conforme dei giustificativi, secondo le modalità di cui all'art. 9, lett. B), dell'Avviso, e conserva la relativa documentazione di spesa per l'intero periodo previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione della documentazione amministrativo-contabile, mettendola a disposizione del Comune e degli organi di controllo competenti su semplice richiesta.

Art. 10 - Modalità di erogazione del contributo

Il contributo non è erogato in forma di anticipo: non sono pertanto previste, né ammesse, erogazioni a titolo di acconto. La liquidazione avviene esclusivamente a consuntivo, sulla base delle spese effettivamente sostenute, documentate e quietanzate, in due tranches semestrali, entro 30 (trenta) giorni dalla verifica e approvazione del rendiconto da parte dell'Ufficio Cultura, secondo la tempistica di cui all'art. 9, lett. B), dell'Avviso.

L'importo complessivamente erogato nel corso di ciascun anno non può in alcun caso eccedere il tetto massimo annuo di cui all'art. 7 della presente Convenzione.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Residenza Artistica assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine, la Residenza Artistica comunica al Comune gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative alla presente Convenzione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Tutti i pagamenti relativi alle spese di cui all'art. 9 devono essere effettuati esclusivamente mediante strumenti di pagamento tracciabili (bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni). È fatto divieto assoluto di effettuare pagamenti in contanti.

Art. 12 - Monitoraggio, reportistica e indicatori di risultato (KPI)

La Residenza Artistica trasmette, con cadenza semestrale ed entro i termini di cui all'art. 10 dell'Avviso, un Report contenente gli elementi di cui alle lett. (a)-(h) del medesimo articolo, che si intende integralmente richiamato.

Con cadenza annuale, a decorrere dal gennaio 2028, il Tavolo Tecnico di cui all'art. 8 esamina i risultati raggiunti rispetto agli indicatori di risultato (KPI) di cui all'art. 10 dell'Avviso e fissa, tenuto conto delle risorse di cui all'art. 7 effettivamente destinate, gli obiettivi per l'annualità successiva. La mancata o incompleta presentazione del Report Semestrale costituisce grave inadempimento e comporta la sospensione cautelativa dell'erogazione del contributo, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 15.

Art. 13 - Comunicazione, visibilità e identità del Comune

La Residenza Artistica si impegna a rispettare integralmente gli obblighi di comunicazione, visibilità istituzionale e apposizione dello stemma/logo del Comune di cui all'art. 15 dell'Avviso, che si intende integralmente richiamato e che costituisce parte sostanziale della presente Convenzione. L'inosservanza reiterata di tali obblighi costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi del successivo art. 15.

La Residenza Artistica riconosce al Comune di Empoli il diritto di utilizzare gratuitamente, per finalità di promozione turistico-culturale del territorio e dell'attività istituzionale dell'Ente, le

immagini fotografiche, le riprese audiovisive e i materiali di comunicazione relativi alle produzioni, agli spettacoli e alle altre attività realizzate nell'ambito della presente Convenzione, fermo restando il rispetto dei diritti d'autore e connessi spettanti agli artisti e agli altri aventi diritto e l'obbligo di menzionare la Residenza Artistica quale soggetto produttore. Resta ferma la titolarità dei diritti di produzione in capo alla Residenza Artistica, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 14 - Garanzie assicurative e responsabilità

La Residenza Artistica assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose derivanti dalle attività oggetto della presente Convenzione, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi.

A tal fine, la Residenza Artistica è tenuta a stipulare, prima dell'avvio delle attività, idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera (RCT/RCO), con massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per sinistro, comprensivo dei sottolimiti per danni a cose e a persone, fermo restando che le Parti possono concordare, in sede di Tavolo Tecnico, un massimale superiore in relazione alla specificità delle attività svolte, a copertura dei rischi connessi allo svolgimento delle attività, e a trasmetterne copia al Comune prima dell'avvio delle attività medesime.

La Residenza Artistica osserva altresì tutte le norme in materia di previdenza, assistenza e sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, essendo direttamente responsabile della sicurezza del proprio personale e dei terzi presenti nelle aree in cui si svolgono le attività.

Art. 15 - Inadempimento e revoca del contributo

Costituiscono grave inadempimento, tale da legittimare la revoca totale o parziale del contributo di cui all'art. 7 e, nei casi più gravi, la risoluzione di diritto della presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

- a) la mancata o incompleta presentazione dei Report semestrali di cui all'art. 12;
- b) l'utilizzo del contributo per finalità diverse da quelle previste dal progetto approvato;
- c) la perdita, da parte della Residenza Artistica, dei requisiti di cui all'art. 7 dell'Avviso, ivi compreso l'accreditamento regionale;
- d) la reiterata inosservanza degli obblighi di comunicazione e visibilità istituzionale di cui all'art. 13;
- e) il mancato rispetto, da parte del soggetto che abbia assunto l'impegno di cui all'art. 7, nn. 1 e 3, dell'Avviso, del termine di 30 (trenta) giorni per l'istituzione della sede operativa ovvero per il reperimento degli spazi e delle strutture attrezzate;
- f) la violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 11;
- g) ogni altra violazione delle obbligazioni assunte con la presente Convenzione, ove non sanata entro il termine assegnato dal Comune a seguito di formale diffida.

La revoca e la risoluzione sono disposte con provvedimento del Dirigente competente, previa comunicazione alla Residenza Artistica e assegnazione di un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per la presentazione di controdeduzioni, fatti salvi i casi di urgenza.

Art. 16 - Recesso

Ciascuna delle Parti può recedere dalla presente Convenzione, per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per sopravvenuta impossibilità di prosecuzione del rapporto, con preavviso scritto non inferiore a 90 (novanta) giorni, fatto salvo il diritto della Residenza Artistica al riconoscimento del contributo relativo alle attività già svolte e regolarmente rendicontate alla data di efficacia del recesso.

Art. 17 - Divieto di cessione

È vietata la cessione, anche parziale, della presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni conseguenti.

Art. 18 - Limiti e modalità di revisione della Convenzione

Qualora nel corso della durata della Convenzione emergessero nuovi ambiti di intervento, nuove opportunità di finanziamento ovvero la necessità di adeguare gli impegni delle Parti a sopravvenute esigenze organizzative o normative, le Parti possono procedere, su proposta del Tavolo Tecnico di

cui all'art. 8 e previa approvazione con provvedimento dirigenziale, alla revisione dei contenuti della presente Convenzione, ivi compresa l'eventuale rimodulazione del budget, nel rispetto degli obiettivi e dei limiti finanziari di cui all'Avviso. Resta in ogni caso escluso ogni intervento di revisione che modifichi l'oggetto essenziale della Convenzione di cui all'art. 2. Ogni revisione deve essere formalizzata per iscritto mediante atto integrativo sottoscritto da entrambe le Parti.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione della presente Convenzione avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente. Il titolare del trattamento dei dati relativi alla procedura e alla presente Convenzione è il Comune di Empoli. La Residenza Artistica, per quanto di competenza e con riferimento ai dati personali dalla stessa trattati nell'ambito delle attività convenzionate, provvede alla nomina di un Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Art. 20 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali, patrimoniali e accessori connessi alla stipula e alla registrazione della presente Convenzione, ivi comprese le spese per l'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro, sono a totale ed esclusivo carico della Residenza Artistica, restando il Comune esonerato da qualsiasi spesa o anticipazione al riguardo.

Art. 21 - Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana, ovvero, per le controversie di natura civilistica, il Foro di Firenze.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni dell'Avviso Pubblico, che si intende integralmente richiamato quale parte sostanziale della presente Convenzione, nonché alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla L.R. Toscana n. 21/2010, al D.Lgs. n. 36/2023 e alla Legge n. 241/1990.

Art. 23 - Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:

Allegato 1 - Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. ____ del ____;

Allegato 2 - Candidatura presentata dalla Residenza Artistica, comprensiva della relazione tecnico-progettuale triennale e del piano economico-finanziario;

Allegato 3 - Polizza assicurativa RCT/RCO di cui all'art. 14.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Empoli, lì ____

Per il Comune di Empoli
Il Dirigente del Settore II - Servizi alla Persona
Dott.ssa Sandra Bertini

Per _____ [denominazione Residenza Artistica]
Il Legale Rappresentante
